

COMUNE DI PIETRACUPA

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO

***PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE***

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il Comune

- 1. Il Comune, quale Ente autonomo, nei limiti delle leggi della Repubblica, rappresenta tutti gli interessi della comunità locale.**
- 2. La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta a valorizzare la personalità di ogni cittadino, salvaguardando cultura e tradizioni dell'intera comunità.**

ART. 2

Organi del Comune di Pietracupa

- 1. Gli organi del Comune sono:**
 - Il Consiglio Comunale;**
 - La Giunta Comunale;**
 - Il Sindaco.**

Art. 3

Disposizioni di Leggi Nazionali

- 1. La legge dello Stato disciplina:**
 - L'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;**
 - La durata del mandato;**
 - La nomina della Giunta;**
 - Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune;**
 - La posizione giuridica degli Amministratori;**
 - I casi di ineleggibilità e di incompatibilità;**
 - La procedura dei ricorsi;**
 - Le indennità spettanti ai Consiglieri;**
 - Le decadenze, le surroghe, le supplenze dei Consiglieri.**

ART. 4
Entrata in Carica

1. I Consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e in caso di surrogazione o supplenza, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera, che diviene immediatamente esecutiva.
2. I Consiglieri rimangono in carica fino alla nomina dei successori e, dopo la pubblicazione che indice i comizi elettorali, adottano i soli atti urgenti e improrogabili.
3. In caso di dimissioni, di sospensione o di decadenza di un Consigliere si procede, nel primo Consiglio utile, alla surroga o alla supplenza nella persona del 1° dei non eletti della stessa lista.

ART. 5
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politica-amministrativo dell'attività dell'Ente;
2. Le sue competenze esclusive sono previste dal D.Lgs. n° 267/2000 e dallo Statuto;
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio possono non possono essere adottate da altri organi (Giunta Municipale) nonché in via d'urgenza salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi alla loro adozione.

ART. 6
Il Sindaco

1. Il Sindaco convoca, rappresenta e presiede il Consiglio.
2. Il Sindaco mantiene l'ordine dell'Assemblea ed assicura l'osservanza delle leggi e regolamenti e la legalità delle deliberazioni.
3. Il Sindaco fa osservare il Regolamento del Consiglio, dirige e regola le discussioni alternando i discorsi favorevoli e contrari, pone le questioni, stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni e ne annuncia il risultato; ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.
4. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne ha avuta facoltà dal Sindaco.
5. Il Sindaco può sempre prendere la parola, interrompendo l'oratore di turno e l'ordine degli iscritti, per dare spiegazioni, chiarimenti o comunicazioni.
6. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco.
7. In caso di impedimento del Vicesindaco è sostituito dagli Assessori secondo l'ordine dato dall'età.

ART. 7 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la maggiore cifra elettorale (per cifra elettorale si intende la sommatoria dei voti di lista e dei voti di preferenza). A parità di cifra elettorale prevale il più anziano d'età.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende, Istruzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge.

ART. 8 Dimissioni, Sostituzione e Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri possono essere sostituiti in caso di:
 - Dimissioni volontarie;
 - sospensione per effetto di sentenza penale;
 - Decadenza:
 - a) - per effetto di sentenza penale
 - b) - per assenza a un'intera sessione ordinaria.
2. Nei casi di cui al comma precedente si provvede alla surroga o alla sostituzione nel primo Consiglio utile nella persona del 1° dei non eletti nella stessa lista.
3. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alla riunione del Consiglio per un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti dal mandato.
4. Tale decadenza non ha luogo quando la sessione si è esaurita in una sola seduta.
5. La decadenza e la sospensione devono essere sempre pronunciate dal Consiglio, con apposita deliberazione.
6. La proposta di decadenza o di sospensione deve essere notificata all'interessata almeno cinque giorni prima dell'adunanza affinché possa presentare spiegazioni al Consiglio.
7. L'interessato ha diritto di prendere parte alla discussione ed alla votazione.
8. La dichiarazione di decadenza o di sospensione deve essere notificata giudizialmente al Consigliere dal Sindaco, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione.

ART. 9 Congedo

1. Si ritengono giustificate le assenze del Consigliere per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, assenze dalla sede dell'Amministrazione Comunale per affari indilazionabili o altri gravi motivi.
2. I Consiglieri potranno chiedere, per iscritto al Sindaco, d'essere considerati in congedo.
3. Delle richieste di congedo il Sindaco ne dà comunicazione all'inizio d'ogni seduta consiliare.

Esse si ritengono accordate se non sorge opposizione al loro annuncio.

4. Nel caso d'opposizione il Consiglio voterà con votazione palese, senza discussione, in merito ad ogni singola richiesta di congedo.

ART. 10

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno tempestiva comunicazione al Segretario Comunale. Tale comunicazione può essere fatta verbalmente in Consiglio Comunale o successivamente in forma scritta.
2. Ogni gruppo, di norma, è costituito da almeno tre Consiglieri e nomina un capogruppo con le modalità di cui al comma precedente.
3. In caso di elezione in una lista di un singolo Consigliere o di due Consiglieri è ammessa parimenti la costituzione in gruppo.
4. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione, il capigruppo è individuato nel Consigliere candidato alla carica di Sindaco.
5. La costituzione di un gruppo di consiglieri è formalizzata con dichiarazione scritta e firmata dagli aderenti al gruppo.

ART. 11

Rappresentanze

1. I consiglieri, aggregazioni di gruppi politici, nominati a rappresentare l'Amministrazione in Comitati, Commissioni, Consigli e simili presentano annualmente al Sindaco, perché ne informi il Consiglio, una relazione sull'attività dell'Ente cui fanno parte.
2. Il Sindaco potrà costituire, in relazione alle esigenze che si presenteranno, speciali deputazioni con poste di più membri del Consiglio Comunale incaricate di rappresentare il Consiglio stesso in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo e dagli Organi dello Stato, d'assolvere a particolari incarichi rappresentativi.
3. Le Deputazioni, qualora di esse non faccia parte il Sindaco, potranno avere un proprio capo e nell'espletamento delle loro mansioni avranno rango e dignità confacente alle funzioni ad esse demandate.

ART. 12

Indennità

1. Ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco competono le indennità previste dalla normativa vigente.
2. Al Sindaco non compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

ART. 13

Missioni

- 1. Eventuali missioni da compiere dai Consiglieri nell'interesse dell'Amministrazione comunale dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Sindaco.**

ART. 14

Conferenza dei Capigruppo

- 1. Il Consiglio può istituire la conferenza dei Capigruppo indicandone i compiti e le finalità.**

ART. 15

Commissioni

- 1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, con criterio proporzionale.**
- 2. Contestualmente alla istituzione delle Commissioni sarà approvato dal Consiglio il relativo Regolamento.**
- 3. Per indagini conoscitive su particolari materie direttamente o indirettamente interessanti l'attività del Comune, il Consiglio Comunale, su proposta di un terzo dei Consiglieri, può istituire Commissione Speciali composte da Consiglieri designati da tutti i gruppi ed eventualmente da tecnici competenti nelle materie oggetto di indagine.**
- 4. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e debbono tenersi nella Casa Comunale.**

ART. 16

Esposizione della Bandiera

- 1. Nei giorni in cui si tiene seduta del Consiglio è esposta al Palazzo Comunale la Bandiera Nazionale.**

CAPO II°

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 17 **Adunanza**

- 1. Le adunanze del Consiglio Comunali sono disciplinate, oltre che dalle leggi e dallo Statuto, dalle seguenti norme.**

ART. 18 **Sessioni e Convocazione**

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in sessione ordinaria o straordinaria mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri, nei termini che la legge stabilisce.**
- 2. Sono ordinarie le sessione convocate per trattare le proposte di deliberazioni riguardanti:**
 - **I programmi**
 - **Le relazioni previsionali e programmatiche**
 - **I piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche**
 - **I Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni**
 - **I Conti Consuntivi**
 - **I piani territoriali e urbanistici**
 - **I programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi**
 - **I pareri da rendere nelle dette materie.**
- 3. Può essere, altresì, convocato su richiesta del Prefetto o per iniziativa della Giunta.**
- 4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio quando la richieda un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza del Consiglio.**
- 5. La riunione del Consiglio deve avvenire entro 20 giorni dalla legittima richiesta.**
- 6. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Pietracupa e indicare la persona alla quale andranno notificati gli avvisi di convocazione.**
- 7. Presentandosi la necessità di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale altri argomenti non compresi nell'ordine del giorno già notificato ai Consiglieri, detti argomenti saranno oggetto di ordine del giorno suppletivo che sarà fatto pervenire ai Consiglieri non meno di 24 ore prima del giorno fissato per la seduta consiliare.**
- 8. Se la notifica è stata fissata in via d'urgenza, ogni Consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita decisione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; sulla questione può parlare un Consigliere a favore ed uno contro per non più di 5 minuti ciascuno.**
- 9. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno della seduta.**

10. Dell'avviso e dell'ordine del giorno sarà data sempre comunicazione al Prefetto che può intervenire alla seduta anche a mezzo di altro ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo.
11. Avviso di convocazione va consegnato al domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta da un familiare o ad altra persona da Consigliere stesso incaricata.
12. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione s'intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
13. L'incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
14. Nella prima seduta del Consiglio neo eletto si osservano gli adempimenti seguenti:
 - Convalida degli eletti
 - Composizione dei gruppi consiliari
 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio in relazione alla nomina e alla composizione della Giunta e del Vicesindaco unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo
 - Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 19

Luogo dell'adunanza

1. Le sedute del Consiglio si tengono nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre al seggio della Presidenza, vi saranno posti riservati ai componenti della Giunta Comunale e al Segretario Comunale ed idoneo spazio destinato al pubblico separato da quello assegnato ai Consiglieri.
2. Il Sindaco può, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso previsto nel comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo della riunione e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla Sede Comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio inviato ai Consiglieri, con affissioni sugli appositi spazi e nei locali commerciali.

ART. 20

Servizio d'ordine

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dai Vigili Urbani idoneo servizio di ordine e vigilanza.
2. Nessuno può entrare armato nell'emiciclo ove è riunito il Consiglio.
3. La forza pubblica non può mai entrare nell'aula consiliare se non a richiesta del Sindaco.

ART. 21
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare, in ogni seduta del Consiglio Comunale, deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio, affisso nelle tabelle riservate alle pubbliche affissioni, almeno 72 ore prima dell'inizio della seduta, salvo le sedute d'urgenza.
2. L'ordine del giorno è compilato dal Sindaco e contiene la indicazione sommaria degli oggetti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Sindaco ha facoltà di sentire i capigruppo consiliari.
4. Le proposte di iniziative dei Consiglieri singoli debbono essere presentate per iscritto alla Presidenza e da questa, sempre che rientrino nella competenza e nelle attribuzioni del Consiglio, saranno messe all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla data di presentazione delle stesse, con le conclusioni - quando se ne ravvisi la opportunità - della Giunta, previo esame delle commissioni, se formalmente costituite.
5. Il Consiglio potrà anche decidere, con apposita votazione, di trattare un nuovo argomento purché siano presenti tutti i consiglieri, in tal caso non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno.

ART. 22
Atti del Consiglio

1. Presso la Segreteria Comunale saranno raccolti a disposizione dei Consiglieri, contestualmente alla notifica della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Per le convocazioni previste al capoverso dell'art. 18, comma 7, i termini di cui alla presente norma sono ridotti a 24 ore.
3. Ogni Consigliere può prendere visione degli atti da trattare nel Consiglio Comunale nelle ore e nei giorni d'ufficio.
4. I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengano messe a loro disposizione per il Consiglio.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni in loro possesso riguardanti gli argomenti da trattare in Consiglio, utili all'espletamento del loro mandato, in tempi rapidi, e comunque non oltre le 24 ore dalla loro richiesta.
6. Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

CAPO III°

SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute consiliari sono pubbliche.
2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta a porte chiuse.
3. Può essere tenuta anche seduta segreta – salvo i casi in cui la legge prescrive la seduta pubblica – per determinazione del Sindaco ovvero, su domanda scritta di 1/5 dei consiglieri, questa da sottoporsi all'approvazione del Consiglio, senza che alla votazione preceda alcuna discussione.

ART. 24

Presidenza dell'Assemblea

1. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco.
2. In caso di sua assenza o di legittimo impedimento al Vice Sindaco o all'Assessore Anziano ai sensi di legge, o agli Assessori in ordine di anzianità.
3. La prima seduta dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione e, si dovrà svolgere nei dieci giorni successivi.

ART. 25

Validità delle sedute e Procedure

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Sindaco, unitamente al Segretario comunale, si reca nella sala consiliare.
2. Il Sindaco invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri:
 - - qualora questi siano almeno la metà di quelli assegnati al Comune, numero necessario per la validità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la seduta;
 - - In caso contrario, dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.
3. Trascorsa un'ora senza il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta e rinvia la riunione a data da destinarsi; di ciò viene redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. Aperta la seduta, il sindaco dà inizio alla discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, seguendo la progressione da esso indicata.

5. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
6. Sono salve la maggioranze speciali espressamente previste dalla legge.
7. La discussione può essere continuata anche se fosse venuto a mancare il numero dei Consiglieri richiesto dalla legge fino a che non sia domandata la verifica da parte di un Consigliere.

ART. 26

Comunicazioni al Consiglio

1. In attesa del raggiungimento del numero legale è facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze pervenute da parte dei Consiglieri o fare comunicazioni al Consiglio.
2. Tali comunicazioni, se rivestono particolare carattere di importanza e di urgenza, potranno essere fatte dal Sindaco anche durante o al termine della seduta.

ART. 27

Inversione dell'Ordine del Giorno

1. E' in facoltà del Consiglio di decidere all'inizio o anche durante la seduta, sulla proposta del Sindaco o della maggioranza dei Consiglieri presenti, la variazione dell'ordine del giorno modificando la progressione degli argomenti.

ART. 28

Accesso al Pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, ove è vietato portare armi, bastoni e simili, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Sindaco.
3. Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinato dal sindaco l'allontanamento di chi disturba e, in casi più gravi, lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.
4. In caso di tumulto, il sindaco può sospendere la seduta o dichiararlo chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per fare espellere che è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.
5. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, il Revisore dei Conti, i Consulenti, gli impiegati del Comune e le altre persone eventualmente invitate dal Sindaco (rappresentanti della Regione, Provincia, Sindaco di altri Comuni, personalità).

ART. 29
Svolgimento dell'intervento

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Sindaco e al Consiglio, stando in piedi nel loro banco, salvo che il Sindaco, per speciali ragioni, li autorizzi a parlare seduti.
2. Essi possono svolgere il loro pensiero, evitando prolissità ed astenendosi dal pronunciare parole che possono comunque apparire sconvenienti ed offensive.
3. Non è consentito all'oratore deviare, se ciò avviene il Sindaco lo richiama e lo invia a concludere.
4. Sarà sempre concessa la parola per mozione d'ordine o per fatto personale: in questo caso si richiede la parola dovrà sommariamente accennare in che consista la mozione d'ordine o il fatto personale e il Sindaco decide, salvo, in caso di diniego, l'appello al Consiglio, che delibera senza discussione, con votazione per alzata di mano.
5. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
6. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione e con il quale s'intende procedere alla votazione.
7. I richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Su tale proposizione possono parlare solo due oratori, uno in favore e uno contro e per non più di 5 minuti ciascuno. Il Consiglio, quindi, decide con votazione per alzata di mano.
8. La questione pregiudiziale, se cioè un dato oggetto debba discutersi o meno, la questione sospensiva nel senso che la discussione o la deliberazione debbano essere rinviate, vanno proposte prima che si esaurisca la discussione.
9. La questione pregiudiziale, le sospensive e le proposte di emendamenti devono essere messi in votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono.
10. Chi chiede la parola per fatto personale o per mozione d'ordine ha precedenza.

ART. 30
Modalità e durata degli interventi

1. Sui vari argomenti, il Sindaco, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di 5 minuti, salvo caso particolari da stabilirsi prima dell'inizio della discussione con votazione palese per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
3. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo casi eccezionali valutati dal Sindaco.
4. Il proponente e il relatore aprono la discussione. Il Sindaco ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.
5. Nessuno, ad eccezione del Sindaco, può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
6. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra la prova e la controprova.

ART. 31 Sanzioni

1. Il sindaco deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i Consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
2. Dopo due richiami il sindaco può disporre l'allontanamento del Consigliere dall'aula fino alla trattazione dell'argomento in discussione. Qualora si dovesse verificare un terzo richiamo, nel prosieguo del Consiglio, il Sindaco può proporre la esclusione dal Consiglio, che implica l'immediato allontanamento dall'aula per tutta la durata del Consiglio.
3. In caso di turbamento o disordini che non consentono il normale svolgimento del Consiglio, il Sindaco scioglie la seduta dandone tempestiva comunicazione al Prefetto ed all'autorità giudiziaria.

ART. 32 Ordine del giorno

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno ed illustrarli; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza della discussione è determinata all'ordine cronologico in cui sono stati presentati. Tale criterio vale anche per la discussione degli emendamenti agli emendamenti.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio.
4. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione.
5. L'ordine del giorno puro è semplice ha la precedenza sugli altri ma non sulle mozioni.
6. Quando il presentatore di un ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto.

ART. 33 Emendamenti

1. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Sindaco, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possano essere accolti anche a voce.
2. La procedura di cui al comma precedente viene seguita anche per quanto riguarda i sottoemendamenti.
3. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche all'oggetto della discussione, i sottoemendamenti sono varianti agli emendamenti.
4. Gli emendamenti e i sottoemendamenti possono essere presentati anche durante la discussione particolare, ma debbono essere sempre redatti per iscritto con la firma dei proponenti.
5. Il Sindaco può richiedere il rinvio della discussione per poterli prendere in esame ed esprimere il proprio avviso.

6. Gli emendamenti sono messi in votazione, di regola, secondo l'ordine di presentazione, a meno che il Sindaco nell'interesse della discussione, non decida diversamente.
7. Se un emendamento non ha per oggetto la modifica della proposta o della serie di articoli in discussione, ma l'intervento di sostituire o di introdurre una nuova proposta o serie di articoli, il sistema dei quali sia diverso da quello prima presentato, ogni Consigliere può richiedere che il Consiglio determini se si tratti o meno di nuova proposta e, nel caso affermativo, se debba rinviarsi alla Commissione permanente competente per materia, se costituita o alla Giunta Comunale per istruttoria e preparazione.
8. Ogni Consigliere, per lo stesso oggetto o articolo non può presentare un numero di emendamenti superiori a due.
9. Tale limite è posto anche per i sottoemendamenti.

ART. 34 Discussione

1. La discussione segue l'ordine di cui appresso:
 - - discussione generale, seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;
 - - discussione particolareggiata ove occorre sugli articoli, capi, o voci dell'oggetto, con eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
 - - votazione complessiva sull'oggetto e su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.
2. Sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno riferisce anzitutto il Sindaco o l'Assessore al ramo mettendo in evidenza il pensiero della Giunta e, occorrendo, il parere degli Organi amministrativi, tecnici e contabili.
3. Le proposte possono anche essere illustrate a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima della seduta.
4. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri dopo aver ottenuto dal sindaco facoltà di parlare; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.
5. Il Sindaco e/o l'Assessore relatore hanno sempre il diritto di parlare per ultimi.

ART. 35 Ricusazione delle proposte

1. Il Sindaco ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti, articoli aggiuntivi o proposte che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o alle attribuzioni del Consiglio Comunale rifiutandosi di metterli a votazione.
2. Se il Consigliere proponente ritenga opportuno che venga al riguardo consultato il Consiglio, questo decide, senza discussione con votazione per alzata di mano.

ART. 36
Dichiarazione del voto

1. Il Sindaco, esaurita definitivamente la discussione, riassume, ove occorre, i termini dell'argomento e formula la proposizione oggetto del voto; salvo le precedenze di cui è detto innanzi, darà la priorità alle eventuali proposte più ampie rispetto a quelle più particolari.
2. Prima della votazione i Consiglieri possono ancora avere la parola una sola volta, e solo per dichiarazioni di voto o per soli cinque minuti.
3. Qualora vi sia stata divisione nella proposizione oggetto del voto, ovvero la proposta si componga di vari articoli, si dovrà, dopo deliberato sulle singole parti, votare la proposta stessa nel suo complesso.
4. Durante le votazioni a scrutinio segreto non è possibile fare dichiarazioni di voto.
5. Ogni Consigliere che motivi con apposita dichiarazione il proprio voto, può chiedere che se ne dia atto in verbale.

ART. 37
Esito delle votazioni

1. L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche.
2. Si intende approvato l'oggetto che, dopo esaurita l'eventuale discussione, e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo le eccezioni di legge.
3. Si intende respinto quello che non ha conseguito tale maggioranza.
4. Si intende rinviato quello che non è pervenuto a votazione e ne viene rinviata la discussione ad altra seduta per un maggiore approfondimento.
5. Si intende approvato con modifica quello che in sede di votazione risulti emendato rispetto al testo originario proposto in Consiglio.
6. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio se non decorso almeno un anno dal giorno della seduta in cui vennero respinte.

ART. 38
Rinvio della seduta

1. Non ultimandosi la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno è ammessa la continuazione della seduta nei giorni successivi, anche quando ciò non risulta dall'avviso di convocazione, senza che occorra spedire nuovi avvisi, salvo per i Consiglieri assenti.

CAPO IV° DELLE VOTAZIONI

ART. 39

Il Voto

1. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.
2. Il Consigliere, che entra in aula durante le votazioni, può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
3. Qualora la votazione sia a scrutinio segreto, il Consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede.
4. Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

ART. 40

Modalità di votazioni

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.

ART. 41

Voto palese

1. Normalmente si adotta la forma palese.
2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano, per alzata e seduta, per appello nominale.
3. Le votazioni per alzata e seduta servono di regola per effettuare la controprova della votazione per alzata di mano.
4. L'appello nominale è fatto dal Segretario secondo l'ordine d'iscrizione dei Consiglieri sulla delibera ciascuno dei quali risponde soltanto "sì" o "no", ovvero "astenuato".
5. All'appello nominale si precede anche quando se facciano richiesta per iscritto almeno 1/5 dei Consiglieri.

ART. 42

Voto segreto

1. Si procede a votazione segreta, in seduta pubblica, per deliberare sui seguenti oggetti:
 - - Nomina di Commissioni o di rappresentanti;

2. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle Commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Sindaco o alla Giunta. Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplementi, per la loro nomina, occorre precedere a distinte votazioni.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede.
4. In tal caso a ciascun Consigliere è distribuita una scheda, vidimata con timbro del Comune sulla quale egli scriverà l'espressione del proprio voto deponendola nell'apposita urna.
5. Prima che si proceda alle votazioni a scrutinio segreto il sindaco designa tre Consiglieri più giovani a funzionare da scrutatori, di cui uno della minoranza.
6. Si può procedere alla votazione segreta anche quando ne facciamo richiesta motivata per iscritto almeno 1/5 dei Consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti per alzata di mano senza discussione.

ART. 43 **Schede contestate**

1. Le schede contestate ed annullate sono vidimate e annullate dal Presidente, da uno Scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'Archivio Comunale: le altre vengono distrutte seduta stante.

ART. 44 **Risultato delle votazioni**

1. Nelle votazioni per appello nominale il Segretario e gli Scrutatori prendono nota dei voti favorevoli e contrari e li comunicano al Sindaco; nelle votazioni a schede segrete, il sindaco assistito dagli Scrutatori, procede allo spoglio e controllo delle schede.
2. Spetta comunque sempre al Sindaco, da ultimo, accertato l'esito delle votazioni, di proclamare inappellabilmente il risultato, che viene annunciato con la formula "Il Consiglio approva" o "non approva", aggiungendo, quando occorre, il numero dei votanti e dei voti favorevoli e contrari riportati dalla proposta portata, nonché il numero degli eventuali astenuti e delle schede bianche e nulle.

ART. 45 **Astensione**

1. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti, tra i quali invece, vanno compresi coloro che votano scheda bianca o la cui scheda sia nulla.

ART. 46
Ballottaggio

1. Se dopo due votazioni consecutive concernenti persone, nessuno avrà riportato la maggioranza dei voti dei presenti, si procederà, nei casi ammessi dalla legge, al ballottaggio tra coloro che riportarono il maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

ART. 47
Astensione obbligatoria al voto

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle votazioni nei casi in cui ci siano interessi personali e familiari.

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI

ART. 48 **Diritto di Proposta**

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività dell'Amministrazione.
2. Possono pure rivolgere al Sindaco raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debbono essere presentate per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta, al Sindaco. Le interrogazioni e le interpellanze urgenti possono essere presentate in Consiglio al termine dell'O.D.G..
4. Il Sindaco si riserva di rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze per iscritto entro 30 giorni, senza la convocazione del Consiglio.
5. Le interrogazioni e le interpellanze di particolare brevità e di poca importanza o urgenti possono essere accolte anche a voce in Consiglio.
6. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere più di due interpellanze o interrogazioni, né presentare più di due mozioni.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione o delle seguenti, nell'ordine di presentazione, e comunque entro quarantacinque giorni.
8. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti al termine della seduta; quelle non svolte vengono rinviate all'adunanza successiva.
9. Se al momento della discussione il consigliere proponente l'interrogazione o l'interpellanza non sia prevista, le stesse vengono dichiarate decadute, ma possono essere ripresentate successivamente.
10. E' in facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta, che deve essere data entro trenta giorni.
11. Su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri interessati, e col consenso del Consiglio, le interpellanze ed interrogazioni relative ad argomenti strettamente connessi sono svolte contemporaneamente.
12. Ove l'interpellanza, l'interrogazione o la mozione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di svolgerla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.
13. Nel caso di riunione di più interpellanze, interrogazioni o mozioni sullo stesso argomento, è data facoltà di prendere parte alla discussione al primo firmatario di ciascuna di esse.
14. E' riservato all'interrogante, non soddisfatto, la facoltà di presentare una interpellanza e, all'interpellante non soddisfatto, la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per promuovere una discussione alla quale tutti i Consiglieri possono prendere parte.

ART. 49
Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata, anche senza motivazione, al Sindaco per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta se essa intende comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione, avendo carattere informativo non può dar luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo e l'interessato deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno parlando per non più di cinque minuti.
3. Il Sindaco o l'Assessore ha diritto di replicare.

ART. 50
Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta di conoscere i motivi e gli intendimenti della loro azione e del loro atteggiamento in un determinato affare.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta o successive, dopo le interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di dover differire la risposta nel qual caso il Sindaco stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza parlando non più di cinque minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre cinque minuti; la Giunta ha la parola per ultima e l'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme degli articoli seguenti.
4. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

ART. 51
Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, finalizzata ad una discussione su di un argomento di particolare importanza – che può aver già formato oggetto di interrogazione o d'interpellanza – ed a determinare un voto circa i criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare.
2. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo chiedano oltre al Sindaco ed agli Assessori.
3. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente lo richieda, viene posta in votazione.
4. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetti di una sola discussione. Se in tal caso una o più mozioni vengono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione posta in discussione.

5. Le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tale caso i presentatori delle interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi dell'articolo precedente.
6. Nel caso di mozioni collegate, il diritto di concludere la discussione spetta i primi firmatari delle mozioni collegate, nell'ordine inverso della loro presentazione ed iscrizione all'ordine del giorno.

CAPO VI°

SEGRETERIA E PROCESSI VERBALI

ART. 52 **Il Segretario**

1. Il Segretario Capo dell'Amministrazione Comunale adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio e redige i verbali delle sedute, ai sensi di legge.
2. Egli tiene nota dei Consiglieri presenti, fa l'appello nominale, dà lettura dei processi verbali, nonché delle proposte e documenti vari, coadiuva il Sindaco per quanto occorra e particolarmente nell'accertamento dei risultati delle votazioni.
3. Può farsi aiutare per l'adempimento delle sue mansioni da altri funzionari comunali di sua fiducia, col consenso del sindaco.

ART. 53 **Attestazione delle presenze dei Consiglieri**

1. In relazione al disposto dell'art. precedente i Consiglieri assenti all'appello nominale o che sopraggiungano successivamente, sono tenuti, all'ingresso in aula, a far prendere nota della loro presenza ai fini dell'annotazione in verbale da parte del Segretario.
2. Analogo adempimento dovrà essere curato da coloro che si assentano durante lo svolgimento della seduta.

ART. 54 **Sostituzione del Segretario**

1. Il Segretario Capo dell'Amministrazione assiste alle sedute segrete e ne stende i verbali. Però qualora la presenza del Segretario Capo sia inammissibile ai sensi di legge, il Consiglio stesso chiamerà a fungere da Segretario delle sedute segrete un Consigliere che, di regola, sarà il più giovane di età.

ART. 55
Verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute indica i punti principali delle discussioni, con cenno sommario degli intervenuti, riporta il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse. Deve indicare i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni con indicazione di coloro che hanno votato contro o si sono astenuti.
2. Il verbale deve essere letto, e viene approvato seduta stante.
3. I verbali delle sedute consiliari, oltre la copia redatta, in forma autentica dal Segretario quale teste ufficiale per l'Archivio degli atti del Comune di regola saranno stampati, raccolti in volumi e distribuiti ai Consiglieri che ne faranno richiesta.

ART. 56
Verball di seduta segreta

1. I processi verbali delle sedute segrete saranno stesi nella forma più concisa, senza particolari che possono toccare le persone di cui si è trattato o arrecare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.
2. Un eventuale testo più dettagliato potrà essere redatto, ma dovrà essere custodito tra i documenti riservati d'ufficio non ostensibili al pubblico.

ART. 57
Convalida dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 58
Norma transitoria e finale

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore.

INDICE DEL REGOLAMENTO PER ARICOLI

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Il Comune**
- Art. 2 – Organi del Comune**
- Art. 3 – Disposizioni di leggi nazionali**
- Art. 4 – Entrata in carica**
- Art. 5 – Competenze del Consiglio**
- Art. 6 – Il Sindaco**
- Art. 7 – I Consiglieri**
- Art. 8 – Dimissioni, sostituzione e decadenza dei Consiglieri**
- Art. 9 – Congedo**
- Art. 10 – Gruppi Consiliari**
- Art. 11 – Rappresentanze**
- Art. 12 – Indennità**
- Art. 13 – Missioni**
- Art. 14 – Conferenza dei Capigruppo**
- Art. 15 – Commissioni Consiliari**
- Art. 16 – Esposizione della Bandiera**

CAPO II° CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 17 – Adunanza**
- Art. 18 – Sessione e Convocazione**
- Art. 19 – Luogo dell'Adunanza**
- Art. 20 – Servizio d'Ordine**
- Art. 21 – Ordine del Giorno**
- Art. 22 – Atti del Consiglio**

CAPO III° SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 23 – Pubblicità delle Sedute**
- Art. 24 – Presidenza dell'Assemblea**
- Art. 25 – Validità delle Sedute e Procedure**
- Art. 26 – Comunicazioni al Consiglio**
- Art. 27 – Inversione dell'Ordine del Giorno**
- Art. 28 – Accesso al pubblico**
- Art. 29 – Svolgimento dell'Intervento**
- Art. 30 – Modalità e durata degli interventi**

- Art. 31 – Sanzioni**
- Art. 32 – Ordini del Giorno**
- Art. 33 – Emendamenti**
- Art. 34 – Discussione**
- Art. 35 – Ricusazione delle proposte**
- Art. 36 – Dichiarazione del voto**
- Art. 37 – Esito delle votazioni**
- Art. 38 – Rinvio della seduta**

CAPO IV° DELLE VOTAZIONI

- Art. 39 – Il voto**
- Art. 40 – Modalità di votazione**
- Art. 41 – Voto palese**
- Art. 42 – Voto segreto**
- Art. 43 – Schede contestate**
- Art. 44 – Risultato delle votazioni**
- Art. 45 – Astensione**
- Art. 46 – Ballottaggio**
- Art. 47 – Astensione obbligatoria dal voto**

CAPO V° INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI

- Art. 48 – Diritto di proposta**
- Art. 49 – Interrogazione**
- Art. 50 – Interpellanza**
- Art. 51 – Mozione**

CAPO VI° SEGRETERIA E PROCESSI VERBALI

- Art. 52 – Il Segretario**
- Art. 53 – Attestazione delle presenze di Consiglieri**
- Art. 54 – Sostituzione del Segretario**
- Art. 55 – Verbali delle sedute**
- Art. 56 – Verbali di seduta segreta**
- Art. 57 – Convalida di verbali**
- Art. 58 – Norma transitoria e finale**